



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

INTEGRAZIONE ALLE LINEE GUIDA PER ASPIRANTI PUBBLICISTI

(Approvata dal Consiglio Nazionale il 28 gennaio 2020)

Art. 1 – Istituzione del registro per gli aspiranti pubblicisti

Al fine di armonizzare la Legge professionale n. 69/1963, il D.P.R. n. 115/1965 con il D.P.R. n. 137/2012, ciascun Consiglio regionale dell'Ordine istituisce un registro degli aspiranti pubblicisti a decorrere dal 1° aprile 2020, dandone notizia sul proprio sito e curandone la diffusione pubblica.

L'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del registro sono a carico di ogni Consiglio regionale dell'Ordine che stabilisce gli eventuali diritti di segreteria.

L'aspirante presenta la comunicazione di inizio della sua attività al Consiglio regionale competente.

Il Consiglio regionale consegna all'aspirante pubblicista il "Testo unico dei doveri del giornalista".

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici del Consiglio regionale comunicano l'avvenuta iscrizione nel registro degli aspiranti pubblicisti.

Art. 2 – Contenuto della comunicazione

La comunicazione nelle forme di legge deve contenere:

- a) autocertificazione dell'aspirante pubblicista relativa a generalità, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, buona condotta e assenza di precedenti penali;
- b) data di inizio dell'attività con descrizione della stessa;
- c) indicazione della testata, o delle testate, che hanno pubblicato i primi articoli o servizi radiotelevisivi;
- d) impegno a segnalare eventuali ulteriori testate che avranno pubblicato i successivi articoli o servizi radiotelevisivi;
- e) indicazione del direttore responsabile.

L'iscrizione al registro può essere retrodatata al massimo 90 giorni rispetto alla comunicazione.

Art. 3 – Corsi di preparazione

Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali organizzano corsi gratuiti di preparazione, frontali oppure online, che gli aspiranti pubblicisti sono tenuti a svolgere in misura corrispondente ad almeno 20 crediti formativi deontologici.



ORDINE
DEI
GIORNALISTI

00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Art. 4 – Adempimenti per l’iscrizione

Al termine del biennio l’aspirante pubblicista produrrà al Consiglio dell’Ordine regionale competente la documentazione prevista dall’art. 35 della legge 69/1963 e dalle delibere regionali di riferimento.

Art. 5 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

A decorrere dal 1° aprile 2020 l’aspirante pubblicista deve comunicare l’inizio dell’attività al Consiglio regionale dell’Ordine competente, entro 90 giorni dall’inizio della stessa.

Coloro che hanno iniziato l’attività giornalistica in data precedente all’adozione del presente provvedimento e non hanno ancora presentato domanda di iscrizione all’Elenco Pubblicisti, devono regolarizzare la propria posizione entro 90 giorni a decorrere dal 1° aprile 2020.

Ad essi non si applica l’ultimo periodo dell’art. 2 e l’obbligo di formazione di cui all’art. 3, rimodulato proporzionalmente per gli altri aspiranti che abbiano iniziato l’attività prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Sono esentati dalla presente disciplina gli aspiranti pubblicisti che abbiano iniziato la loro attività giornalistica prima del 31 dicembre 2018.